

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **220/1997** (ECLI:IT:COST:1997:220)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Camera di Consiglio del **04/06/1997**; Decisione del **19/06/1997**

Deposito del **03/07/1997**; Pubblicazione in G. U. **16/07/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23342**

Atti decisi:

N. 220

ORDINANZA 19 GIUGNO-3 LUGLIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Mangiapia Fortunato, iscritta al n. 1244 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Fortunato Mangiapia, il pretore di Napoli, con ordinanza del 10 maggio 1996 (r.o. n. 1244 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che "l'ordine di demolizione non vada erogato quando, come nel caso di specie, la domanda di condono legittimamente proposta dagli aventi diritto pur non estinguendo i reati contravvenzionali non sia valutata, su profilo amministrativo, dal giudice penale che quando ordina la demolizione del manufatto abusivo agisce in via sussidiaria della p.a.";

che, ad avviso del giudice a quo tale mancata previsione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, oltre che con il principio della "separazione dei poteri", determinando una illegittima invasione nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione o, nel merito, per la infondatezza della stessa, in quanto l'art. 39 della legge impugnata prevede al comma 8 un raccordo, giudicato ragionevole, con le competenze tecniche delle amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene una descrizione, neppure sommaria, della concreta fattispecie oggetto del giudizio principale, che consenta di valutare la rilevanza e i profili della questione sollevata;

che, inoltre, non sono precisate le disposizioni oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, indicate in modo generico e non specificamente individuate;

che nemmeno risulta chiarito l'esatto obiettivo della censura;

che, infine, non risulta alcuna motivazione in ordine al contenuto della presunta lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, mentre generico appare il richiamo al "principio della separazione dei poteri";

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione della ordinanza che la propone (v., da ultimo, ordinanze nn. 151 e 62 del 1997, n. 435 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché "al principio della separazione dei poteri", dal pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.